



SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 30017-7-2019	Data/Ora Ricezione 30 Settembre 2019 10:25:36	---
--	---	-----

Societa' : Banca Popolare Alto Adige SpA

Identificativo : 123092

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : VOLKSBANKN03 - Nardone

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 30 Settembre 2019 10:25:36

Data/Ora Inizio : 30 Settembre 2019 10:25:37

Diffusione presunta

Oggetto : Documento Informativo OPC

Testo del comunicato

Documento Informativo OPC (delibera Consob 17221/2010 vig) relativo al Programma di emissione di OBG ex art. 7-bis, Legge 130/1999, deliberato dal Consiglio di amministrazione 27.09.2019

Documento Informativo

relativo a

operazioni di maggiore rilevanza con parti correlate

redatto ai sensi del Regolamento di Gruppo per la gestione delle operazioni con parti correlate e soggetti collegati, adottato da Banca Popolare dell' Alto Adige in attuazione della delibera Consob n° 17221 del 12.03.2010, vigente.

Operazione relativa al Programma di emissione di Obbligazioni Bancarie Garantite (art. 7-bis, Legge 130/1999), deliberato dal Consiglio di amministrazione 27.09.2019.

Questo Documento Informativo è stato pubblicato in data 30 settembre 2019 sul meccanismo di stoccaggio www.emarketstorage.com e sul sito www.volksbank.it e contestualmente messo a disposizione del pubblico presso la sede legale di Banca Popolare dell'Alto Adige Spa.

Banca Popolare dell'Alto Adige Società per azioni

Capogruppo del Gruppo bancario Banca Popolare dell'Alto Adige Spa, codice di Albo delle banche e di Albo dei gruppi bancari 5856

Sede legale in 39100 Bolzano, via del Macello 55

Codice fiscale, partita IVA e Registro Imprese di Bolzano n. 00129730214 – capitale sociale euro 201.993.752 i.v.

www.volksbank.it

Questo Documento Informativo è stato predisposto e pubblicato da Banca Popolare dell'Alto Adige Spa ("**BPAA**" e la "**Banca**") al fine di fornire ai propri azionisti e al mercato le informazioni - conformate all'Allegato 4 del Regolamento Consob 17221 / 2010 recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate - sul Programma BPAA di emissione di obbligazioni bancarie garantite ex art. 7-bis, Legge n. 130 / 1999 e sulle operazioni per realizzare tale Programma, secondo quanto deliberato dal Consiglio di amministrazione in data 27 settembre 2019.

Trattasi, ai sensi e per gli effetti del Regolamento di Gruppo che recepisce la Delibera Consob 17221, di una "operazione con parte correlata infra-Gruppo", avente per oggetto accordi tra la Capogruppo Banca Popolare dell'Alto Adige e la parte correlata Voba CB Srl., controllata di Gruppo bancario BPAA. Il controvalore dell'operazione supera il 5% del totale fondi propri della Banca e assume pertanto "maggiore rilevanza" ai fini delle precitate disposizioni Consob, con obbligo di trasparenza al mercato entro 7 giorni dalla data di delibera del Consiglio di amministrazione della Capogruppo.

Indice

1. Definizioni.....	4
2. Avvertenze	5
3. Premessa	6
4. Informazioni relative all'Operazione	7
5. Le Parti Correlate nell'Operazione e la natura della correlazione.....	14
6. Le modalità di determinazione del corrispettivo e la valutazione di congruità	14
7. Gli effetti economici, patrimoniali e finanziari dell'Operazione.....	15
8. L'incidenza dell'Operazione sui compensi degli esponenti di Consiglio di amministrazione di Banca Popolare dell'Alto Adige e delle società da questa controllate	16
9. Esponenti aziendali e dirigenti Parti Correlate nell'Operazione	16
10. Le attività istruttorie e deliberative dell'Operazione	16
11. La documentazione legale dell'Operazione	17

1. Definizioni

Ai fini di questo Documento Informativo si intende per:

"Banca" e "BPAA"	Banca Popolare dell'Alto Adige società per azioni.
"Decreto MEF 310"	Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 14 dicembre 2006, n. 310.
"Delibera Consob 17221"	Regolamento adottato da Consob con Delibera 17221 del 12 marzo 2010 e successive modifiche, recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate.
"Disposizioni di Vigilanza"	Disposizioni di Vigilanza per le banche, Circolare n. 285 / 2013, Parte Terza, Capitolo 3
"Documento Informativo"	Questo documento informativo, pubblicato in data 30 settembre 2019 sul meccanismo di stoccaggio www.emarketstorage.com e sul sito www.volksbank.it e contestualmente messo a disposizione del pubblico presso la sede legale di Banca Popolare dell'Alto Adige Spa.
"Legge 130"	Legge 30 aprile 1999, n. 130, art. 7-bis.
"Normativa"	L'insieme della normativa particolare che disciplina le obbligazioni bancarie garantite: la Legge n. 130 del 30 aprile 1999, art. 7-bis e le norme di attuazione costituite dal Decreto MEF n. 310 del 14 dicembre 2006 e dalle Disposizioni di Vigilanza per le banche, Circ. n. 285 del 17 dicembre 2013, Parte Terza, Capitolo 3.
"OBG"	Obbligazioni bancarie garantite come disciplinate dall'art. 7-bis della Legge 30 aprile 1999, n. 130 e disposizioni di attuazione (Decreto MEF 310).
"Operazione"	l'insieme delle operazioni descritte nel Programma.
"OPC"	Operazione con Parte Correlata oggetto di questo Documento Informativo
"Parte Correlata"	la società veicolo controllata da BPAA.
"Programma"	Programma di emissione di obbligazioni bancarie garantite ex art. 7-bis della Legge n. 130 / 1999, deliberato in data 27 settembre 2019 dal Consiglio di amministrazione di Banca Popolare dell'Alto Adige.
"Regolamento OPC"	Il Regolamento di Gruppo per la gestione delle operazioni con parti correlate [...] attua la Delibera Consob 17221; adottato dal Cda con delibera Cda 21.10.2010 e ultima modifica 21.06.2019, il Regolamento OPC è pubblicato sul sito www.volksbank.it .
"Società Veicolo"	Voba CB Srl, società del Gruppo bancario Banca Popolare dell'Alto Adige

In questo Documento Informativo il termine "Operazione" è riferito all'operazione intesa come insieme delle operazioni che attuano il Programma di emissione di obbligazioni bancarie garantite di Banca Popolare dell'Alto Adige e che rilevano ai fini della disciplina delle Operazioni con Parti Correlate.

2. Avvertenze

2.1 Rischio di Parte Correlata

Questo Documento Informativo si riferisce a una “operazione di maggiore rilevanza con Parte Correlata infra-Gruppo Banca Popolare dell’Alto Adige”, avente per oggetto un insieme di accordi (l’**“Operazione”**) tra la Capogruppo Banca Popolare dell’Alto Adige (**“BPAA”** e **“Banca”**) e la controllata società veicolo Voba CB Srl, che danno avvio alla prima serie di emissione a valere sul Programma di obbligazioni bancarie garantite ex Legge n. 130/1999, art. 7-bis, di Banca Popolare dell’Alto Adige Spa (rispettivamente, le **“OBG”** e il **“Programma”**).

Nell’ambito del Programma, la Banca cede alla controllata società veicolo – che acquista in patrimonio separato – un portafoglio di mutui ipotecari residenziali, che costituiscono il sottostante per il rilascio, da parte della società veicolo, delle garanzie in favore dei portatori delle OBG emesse dalla Banca:

- Il portafoglio di mutui ipotecari (attivi) ceduti dalla Banca per la prima serie di OBG non supera il controvalore di euro 480 mln.
- L’acquisto del portafoglio di attivi da parte della società veicolo è finanziato da BPAA con un prestito subordinato di importo pari al prezzo degli attivi ceduti.
- La Banca potrà emettere obbligazioni bancarie garantite fino a concorrenza degli attivi ceduti in patrimonio separato alla società veicolo.
- La società veicolo rilascia le garanzie ai portatori OBG, a valere sugli attivi ceduti dalla Banca e segretati in patrimonio separato.

In quanto società controllata da BPAA, Voba CB è Parte Correlata della Banca: la società veicolo è, al contempo, (i) cessionario dei portafogli di attivi idonei ceduti da BPAA, (ii) prenditore del finanziamento BPAA per la provvista necessaria all’acquisto dei portafogli di attivi e (iii) garante dei pagamenti dovuti dalla Banca, per interessi e capitale, in relazione alle OBG dalla stessa emesse.

Ai sensi e per gli effetti del “Regolamento di Gruppo per la gestione delle operazioni con Parti Correlate [...]”, adottato da Banca Popolare dell’Alto Adige in ottemperanza alla Delibera Consob n. 17221 / 2010 e successive modifiche, *“In presenza di controllo [...], esercitato dalla Banca sulla controparte, le procedure deliberative previste dal Regolamento sono disapplicate a condizione che nell’operazione non vi siano ‘significativi’ interessi [...] di Parti Correlate Consob. [...].”*

Non si ravvisano, nell’Operazione, interessi di soggetti terzi Parte Correlata come definiti dall’Allegato 1 alla Delibera Consob 17221 / 2010 vigente.

3. Premessa

3.1 La disciplina delle obbligazioni bancarie garantite

Le obbligazioni bancarie garantite sono disciplinate, in particolare, dall'art. 7-bis della Legge n. 130 del 30 aprile 1999, dal Decreto MEF n. 310 del 14 dicembre 2006 e dalle Disposizioni di Vigilanza per le banche – Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013, Parte Terza, Capitolo 3 (insieme, la “**Normativa**”).

La Normativa prevede che le banche italiane che soddisfano i requisiti di fondi propri (non inferiori a euro 250 mln) e di capitale totale (coefficiente non inferiore al 9%), possono emettere obbligazioni assistite da una doppia garanzia a tutela degli obbligazionisti:

- il patrimonio della banca emittente e
- il patrimonio separato, formato dagli attivi di elevata qualità che la banca emittente cede a una società veicolo costituita ai sensi della Legge 130.

Negli obblighi verso i portatori delle obbligazioni bancarie garantite, in caso di inadempienza della banca emittente, subentra la società veicolo per effetto della garanzia rilasciata a valere del proprio patrimonio separato.

Le Disposizioni di Vigilanza di cui sopra prevedono, inoltre, restrizioni agli attivi cedibili alla società veicolo in funzione del CET 1 ratio e del Tier 1 ratio della/delle banche cedenti. La restrizione vuole evitare che gruppi bancari non dotati delle adeguate dimensioni e dei corretti livelli di patrimonializzazione accedano ad operazioni con elevato livello di complessità e che possono comportare, per i creditori diversi dai portatori di obbligazioni garantite, un potenziale “impoverimento” di tutela. Per le banche dotate di un CET 1 ratio pari ad almeno l'8% e di un Tier 1 ratio pari ad almeno il 9%, le Disposizioni di Vigilanza non prevedono alcun limite alla cessione.

La Normativa delinea il seguente schema dell'operatività in obbligazioni bancarie garantite:

- una o più banche cedenti trasferiscono un portafoglio di attivi idonei (vale a dire che presentano i requisiti indicati dal Decreto MEF 310 / 2006) a una società veicolo, concedendole un prestito subordinato affinché possa pagare il prezzo di acquisto degli attivi;
- la società veicolo acquista gli attivi in patrimonio separato (dal proprio patrimonio sociale) a beneficio dei portatori delle obbligazioni bancarie garantite emesse della banca emittente;
- la banca emittente procede all'emissione delle obbligazioni e la società veicolo rilascia – a valere sul suo patrimonio separato, costituito dal portafoglio di attivi della / delle banche cedenti – garanzia personale in favore dei portatori delle obbligazioni emesse.

Ne viene che, il rimborso delle obbligazioni bancarie garantite emesse è garantito, qualora la banca emittente fosse inadempiente, nei limiti del patrimonio separato della società veicolo: la garanzia riservata agli investitori in obbligazioni bancarie garantite è irrevocabile, a prima richiesta, incondizionata e autonoma rispetto alle obbligazioni assunte dalla banca emittente.

La Normativa prevede che l'integrità della garanzia rilasciata dalla società veicolo in favore dei portatori delle obbligazioni bancarie garantite deve essere assicurata in via continuativa per l'intera durata del programma di emissione, tale che la / le banche cedenti e la banca emittente sono tenute a effettuare una serie di test sul portafoglio di attivi ceduti alla società veicolo, per garantire che la società veicolo, ove richiesta per inadempienza della banca emittente, sia in grado di pagare gli interessi e il capitale sulle obbligazioni garantite emesse.

4. Informazioni relative all'Operazione

4.1 Rischi e incertezze connessi all'Operazione

4.1.1 Rischi connessi ai potenziali conflitti di interesse nell'Operazione

Alla data di questo Documento Informativo, Banca Popolare dell'Alto Adige è azionista di controllo della società veicolo per le emissioni BPAA di obbligazioni bancarie garantite.

Assolta la procedura di Vigilanza (Circolare 285 / 2013, Parte Terza, Capitolo 1), la Banca ha acquisito in data 4 febbraio 2019 la partecipazione di controllo, pari al 60% del capitale sociale, di Voba CB Srl. La controllata è una società veicolo per l'operatività in obbligazioni bancarie garantite ai sensi dell'art. 7-bis della Legge n. 130 / 1999 e ha per oggetto sociale esclusivo quello di (i.) acquistare a titolo oneroso, in patrimonio separato, gli attivi idonei a norma del Decreto MEF 310 / 2006, a lei ceduti dalla Banca e di (ii.) rilasciare le garanzie, a valere sul patrimonio separato, per i portatori delle obbligazioni emesse dalla Banca nell'ambito del Programma OBG.

Voba CB è parte correlata a Banca Popolare dell'Alto Adige nell' Operazione oggetto di questo Documento Informativo: Voba CB è, al contempo,

- cessionario dei portafogli di attivi idonei ceduti da BPAA;
- prenditore del finanziamento BPAA per la provvista necessaria all'acquisto dei portafogli di attivi;
- garante dei pagamenti, per interessi e capitale, in relazione alle OBG emesse da BPAA.

La presenza di controparte "correlata" nell'Operazione è stata segnalata al Comitato Amministratori indipendenti di Banca Popolare dell'Alto Adige ai fini degli adempimenti previsti dal "Regolamento di Gruppo per la gestione delle operazioni con Parti Correlate e Soggetti collegati" (il "**Regolamento OPC e OSC**" e il "**Regolamento**"), adottato da Banca Popolare dell'Alto Adige in ottemperanza alla Delibera Consob n. 17221 / 2010 vigente e alle Disposizioni di Banca d'Italia in materia di attività di rischio e conflitti d'interesse, Circolare 263 /2006, Titolo V, Capitolo 5.

A tal riguardo si precisa: il Regolamento prevede che *"In presenza di controllo [...], esercitato dalla Banca sulla controparte, le procedure deliberative previste dal Regolamento sono disapplicate a condizione che nell'operazione non vi siano 'significativi' interessi [...] di Parti Correlate Consob. [...]"* e che *"Sono escluse dai limiti [alle attività di rischio verso Soggetti Collegati] le attività di rischio connesse con operazioni tra società appartenenti al Gruppo."*

Le operazioni realizzate nell'ambito del Programma tra Banca Popolare dell'Alto Adige e la controllata Società Veicolo Voba CB sono escluse dalle procedure deliberative previste dal Regolamento, in quanto

- trattasi di operazioni di trasferimento infra-Gruppo aventi ad oggetto garanzie riferite al sistema di gestione del rischio di liquidità a livello consolidato e
- nell'Operazione non sono ravvisati interessi legittimi opponibili da altri soggetti che, ai sensi della Delibera Consob 17221 / 2010, sono classificati Parte Correlata alla Banca.

Dell'Operazione va comunque data informativa al mercato ai sensi del Regolamento e della Delibera Consob 17221 precitati.

4.1.2 Rischi connessi al Programma

La valutazione dei rischi connessi al Programma di emissione OBG è stata condotta dal Consiglio di amministrazione nelle riunioni 7 settembre 2018 e 30 agosto 2019.

Al riguardo si rammenta che l'emissione delle OBG non modifica il profilo di rischio della Banca. Le Disposizioni di Vigilanza precisano, infatti, che le banche cedenti mantengono i coefficienti patrimoniali in misura invariata rispetto quelli antecedenti la cessione degli attivi. Le banche mantengono in bilancio interamente l'attività trasferita e contabilizzano il corrispettivo ricevuto dalla cessione in contropartita

alla passività finanziaria verso la società veicolo (IAS 39, par. 29). A sua volta, tale passività deve essere esposta al netto del finanziamento subordinato concesso alla società veicolo.

Si riportano in dettaglio le considerazioni riguardo l'analisi dei rischi connessi al Programma BPAA di emissione di OBG:

- (i) Rischio dell'Emittente: la garanzia prestata dalla Società Veicolo permette alle OBG di ottenere un *rating* più elevato di quello di Banca Popolare dell'Alto Adige. Tuttavia, permane il rischio che un *downgrade* del debito *senior* di Banca Popolare dell'Alto Adige possa avere un impatto negativo sul *rating* delle OBG. L'entità di tale rischio dipende tuttavia dalle diverse metodologie di calcolo adottate dalle agenzie di *rating*.
- (ii) Rischio di credito: il valore di mercato degli attivi segregati nel patrimonio separato della Società Veicolo è soggetto a variazioni, anche dovute al rischio di un peggioramento della qualità creditizia degli attivi. Vari meccanismi previsti dal Programma, tra cui il rispetto dei test previsti dalla Normativa nonché il monitoraggio svolto nel continuo dalle funzioni competenti, mirano ad assicurare che il portafoglio di attivi segregato nella Società Veicolo sia in grado di garantire integralmente le OBG emesse, anche a fronte di un deterioramento della qualità del portafoglio segregato.
- (iii) Rischi di integrazione del portafoglio: la documentazione contrattuale prevede un obbligo di integrazione del portafoglio al fine di rispettare i test previsti dalla normativa. La mancata effettuazione di tali test comporterebbe il verificarsi di un *Issuer Event of Default* con la conseguente attivazione della garanzia rilasciata dalla Società Veicolo. Si segnala che gli obblighi di integrazione del portafoglio potrebbero sorgere per una molteplicità di ragioni, anche esterne alle dinamiche del portafoglio stesso, quali a esempio il mutamento di altre condizioni finanziarie (tassi di interesse, mercato immobiliare). Le modalità di valutazione del portafoglio potrebbero, pertanto, comportare la necessità di procedere alla cessione di ulteriori attivi alla Società Veicolo.
- (iv) Rischio di controparte: il Programma coinvolgerà alcune parti terze (tra cui, l'Account Bank e gli eventuali Swap Providers). Sussiste quindi il rischio che ciascuna di tali parti possa divenire insolvente. Al fine di limitare tale rischio saranno previste regole di sostituzione delle controparti in caso di deterioramento del loro *standing creditizio*.
- (v) Rischi reputazionali: il lancio del Programma non sembra implicare per la Banca particolari rischi reputazionali, considerato che il Programma è stato strutturato con l'obiettivo di mitigare i rischi per gli investitori, anche attraverso la ricerca di soluzioni che sono apparse conformi al quadro normativo di riferimento. Peraltro, le incertezze che tuttora sussistono in ordine all'interpretazione e l'evoluzione del quadro normativo di riferimento non consentono di escludere che vi possano essere dei rischi reputazionali.

Per i profili legali e fiscali, si richiama l'attenzione, in particolare, sulle seguenti considerazioni:

- (i) Profili fiscali della cessione degli attivi al veicolo: l'art. 7-bis comma 7 della Legge 130 disciplina il profilo fiscale delle cessioni di attivi nell'ambito di programmi OBG prevedendo che, qualora
 - la banca cedente trasferisca gli attivi alla società veicolo per un corrispettivo pari all'ultimo valore di iscrizione in bilancio degli stessi; e
 - la medesima banca cedente conceda il finanziamento subordinato alla società veicolo per l'acquisto degli attivi;

allora, ogni imposta e tassa è dovuta considerando le operazioni di cessione come non effettuate e gli attivi ceduti come iscritti nel bilancio della banca cedente.

Poiché la cessione prevista dal Programma BPAA è destinata ad avere luogo decorso un certo periodo dalla data cui è riferito l'ultimo bilancio della Banca, nel momento di efficacia reale della

compravendita, il valore degli attivi alienati alla Società Veicolo sarà necessariamente differente dall'ultimo valore iscritto in bilancio e ciò quanto meno, per effetto del parziale incasso di talune delle posizioni facenti parte del portafoglio. Ne consegue che, coerentemente con lo spirito della norma – teso a evitare che la cessione del portafoglio possa comportare l'emergere di comportamenti fiscalmente rilevanti – il prezzo di cessione dovrà basarsi sull'ultimo valore di bilancio del portafoglio ceduto, ma dovrà anche essere aggiornato per includere gli eventi giuridici ed economici verificatisi nel periodo interinale e idonei a modificare l'ammontare del credito oggetto di cessione. Il corretto apprezzamento di tali elementi nel corrispettivo di cessione risulta coerente con l'obiettivo – sostenuto dalla normativa di riferimento – di assicurare la neutralità contabile della compravendita degli attivi tra BPAA e la Società Veicolo..

- (ii) Rischio di inadempimento delle dichiarazioni e garanzie del Programme Agreement e del Contratto di Garanzia e Indennizzo: ai sensi del Programme Agreement e del Contratto di Garanzia e Indennizzo che saranno sottoscritti nel contesto del Programma, Banca Popolare dell'Alto Adige rilascerà alcune dichiarazioni e garanzie in relazione alle proprie obbligazioni, rispettivamente in favore dei *Dealers* e della Società Veicolo; le dichiarazioni e garanzie sono rese in qualità di emittente delle OBG e cedente del portafoglio di attivi idonei, assumendo i relativi obblighi di indennizzo in caso di violazione di tali dichiarazioni e garanzie.

In merito ai rischi di natura legale e con riferimento all'obbligo di conformità normativa del Programma, si rappresenta che il Servizio Treasury di BPAA, con l'assistenza dei competenti Servizi di struttura interna e con il supporto degli Studi legali che assistono l'Operazione, ha definito l'impianto contrattuale del Programma, tenuto conto delle migliori *market practices* e delle peculiarità del Gruppo Banca Popolare dell'Alto Adige. Nella definizione dei profili legali del Programma, la Banca è assistita dallo Studio Legale Orrick Herrington & Sutcliffe LLP e dallo Studio legale RCCD, che vantano una consolidata esperienza in operazioni di cartolarizzazione e programmi di emissione OBG.

La Funzione di Risk management di BPAA ha espresso parere favorevole, ai sensi delle Disposizioni di vigilanza in materia di controlli interni, sulla cessione del portafoglio di attivi idonei.

4.2 Caratteristiche, modalità, termini e condizioni relative all'Operazione

4.2.1 Il Programma di emissione di obbligazioni bancarie garantite di Banca Popolare dell'Alto Adige

Al 30 giugno 2019, Banca Popolare dell'Alto Adige presenta fondi propri per euro 861.681.267 nonché un Tier 1 ratio pari all' 11,747% e un CET 1 ratio pari all' 11,747%. Pertanto la Banca può trasferire, senza alcuna limitazione di Vigilanza, nell'ambito di un programma di emissione di obbligazioni bancarie garantite, a una società veicolo attività idonee al rilascio delle garanzie per le obbligazioni emesse ai sensi dell'art. 7-bis della Legge n. 130/1999.

L'attività in OBG ha valenza strategica per Banca Popolare dell'Alto Adige: consentirà alla Banca di reperire liquidità (*funding*) a lungo termine a costi più bassi rispetto a quelli dovuti a fronte dell'utilizzo di altri strumenti reperibili sul mercato. L'attività in OBG copre, più di ogni altro strumento, cicli di *funding* a più lungo termine (7-10 anni) e diminuisce la dipendenza dalle politiche monetarie della Banca Centrale Europea. Le OBG possono essere collateralizzate, ovvero possono fungere da garanzia in operazioni sull'Euromercato.

a) La struttura del Programma

Le OBG saranno emesse mediante uno schema operativo che prevede:

- (i) la cessione da parte di BPAA alla società veicolo Voba CB Srl, appositamente costituita e cessionaria nell'operazione, di un portafoglio di crediti vantati da BPAA e derivanti da contratti di

mutuo assistiti da ipoteche volontarie su beni immobili, ammessi ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. (a), del Decreto MEF 310 (le “**Attività Idonee**” o gli “**Attivi Idonei**”), costituiti in patrimonio separato ai sensi e per gli effetti delle disposizioni della Legge 130;

- (ii) l'erogazione alla Società Veicolo, da parte di BPAA, di un finanziamento subordinato volto a fornire alla Cessionaria i mezzi per acquistare le Attività Idonee (il “**Finanziamento Subordinato**”);
- (iii) la prestazione da parte della Società Veicolo di una garanzia in favore dei portatori OBG, nei limiti del patrimonio separato (la “**Garanzia delle OBG**”);
- (iv) l'emissione delle OBG da parte di BPAA: tra le diverse tipologie, quelle attualmente più diffuse sul mercato sono titoli c.d. soft bullet che prevedono il pagamento periodico di interessi, il rimborso in un'unica soluzione alla scadenza e la possibilità per la società veicolo, in caso di inadempimento dell'emittente, di posticipare la data di scadenza delle obbligazioni per un periodo di tempo, di prassi, un anno.

Nell'ambito del Programma, BPAA assume dunque, fra l'altro, il ruolo di Banca Cedente (gli Attivi Idonei), di Banca Concedente il Finanziamento Subordinato (per l'acquisto degli Attivi Idonei da parte della Cessionaria) e di Banca Emittente (le OBG).

b) La composizione del Portafoglio iniziale di Attivi Idonei

BPAA cede a Voba CB un portafoglio iniziale di Attivi Idonei derivanti da mutui ipotecari residenziali che rispettano i criteri qualitativi previsti dalla Normativa. Cessioni successive e cessioni integrative nel corso del Programma, potranno considerare altre tipologie di contratti di finanziamento, aventi comunque sempre le caratteristiche richieste dalla Normativa.

c) La cessione degli Attivi Idonei

Nell'ambito del “**Contratto quadro di cessione**” BPAA cede *pro soluto* alla Società Veicolo un portafoglio iniziale di Attivi Idonei derivanti da mutui ipotecari residenziali che rispettano i criteri qualitativi previsti dalla Normativa. I crediti Attivi Idonei sono individuati sulla base dei criteri generali di selezione, specificati dal Contratto quadro di cessione, in modo da costituire un portafoglio di crediti individuabili in blocco come previsto dalla Legge 130 (il “**Portafoglio Iniziale**”).

La provvista necessaria per il pagamento del corrispettivo del Portafoglio Iniziale è reperita dalla Società Veicolo attraverso il Finanziamento Subordinato concesso da BPAA ai termini ed alle condizioni descritte al paragrafo (d) - Il Finanziamento subordinato, che segue.

Successivamente all'emissione della prima serie di OBG, la Banca, in conformità al Contratto quadro di cessione, avrà la facoltà di cedere alla Società Veicolo *pro soluto* e in blocco - e la Società Veicolo avrà l'obbligo di acquistare da BPAA - ulteriori portafogli di Attivi Idonei. Le cessioni successive saranno finalizzate:

- (i) all'emissione da parte di BPAA di ulteriori OBG e, a tal fine, utilizzando le somme a valere sul Finanziamento Subordinato descritto al paragrafo (d) che segue (*Cessioni Successive per Emissione*); o
- (ii) all'investimento da parte della Società Veicolo degli incassi da crediti in portafoglio, in ulteriori crediti Attivi Idonei per un ammontare non superiore agli incassi in linea capitale ottenuti e utilizzando l'ordine di priorità dei pagamenti (*Cessioni Successive Revolving*).

Inoltre, qualora i test di verifica accertino un difetto di copertura delle OBG emesse, BPAA avrà l'obbligo di cedere, e Voba CB avrà l'obbligo di acquistare, utilizzando le somme a valere sul Contratto di Finanziamento Subordinato, ulteriori Attivi Idonei e/o Attivi Idonei Integrativi nei limiti stabiliti dalla

Normativa, in misura tale da consentire di ripristinare la conformità del patrimonio destinato a copertura delle OBG emesse (*Cessioni di Ripristino*).

d) Il Finanziamento Subordinato

BPAA eroga a Voba CB un Finanziamento Subordinato per fornire alla Società Veicolo la provvista necessaria all'acquisto degli Attivi Idonei. Il finanziamento è disciplinato dal "**Contratto di Finanziamento Subordinato**".

Il Finanziamento Subordinato potrà essere utilizzato dalla Cessionaria tramite più utilizzi per un importo complessivo del Finanziamento che deve essere almeno pari all'importo della cessione; gli utilizzi saranno effettuati, in particolare, per un ammontare pari a

- (i) per il primo utilizzo: il prezzo di acquisto del Portafoglio Iniziale;
- (ii) per ciascun utilizzo successivo: alla somma di volta in volta necessaria per l'acquisto dei portafogli successivi, ceduti per *Cessioni di Ripristino* e di *Cessioni Successive per Emissione*, come indicato nella richiesta di utilizzo che la Società Veicolo dovrà inviare a BPAA in conformità a quanto previsto nel Contratto di Finanziamento Subordinato.

La Società Veicolo dovrà rimborsare integralmente il Finanziamento Subordinato all'ultima data di rimborso finale o alla data di rimborso prorogato delle OBG, in conformità all'ordine di priorità applicabile e nei limiti dei fondi disponibili, fatto salvo l'obbligo per la Società Veicolo di procedere a rimborsi anticipati al verificarsi delle condizioni indicate nel Contratto di Finanziamento Subordinato.

4.2.2 La Garanzia delle OBG

Il portafoglio di Attivi Idonei acquistato da Voba VB a valere sul Finanziamento Subordinato costituisce il sottostante della garanzia che essa rilascerà, nei limiti del patrimonio separato, in favore dei portatori delle OBG ai sensi dell'articolo 7-bis, comma 1, della Legge 130 e dell'articolo 4 del Decreto MEF 310.

La garanzia in favore dei portatori delle OBG sarà sottoscritta anche da BPAA al fine di prendere atto del rilascio nonché delle previsioni del contratto. In conformità a quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, del Decreto MEF 310, la garanzia delle OBG è irrevocabile, a prima richiesta, incondizionata ed autonoma rispetto agli obblighi assunti da Banca Popolare dell'Alto Adige.

Al verificarsi di un evento di inadempimento della Banca (quale ad esempio il mancato pagamento delle somme dovute a titolo di interessi e/o di capitale) e dietro ricevimento da parte della Società Veicolo della *notice to pay* che il rappresentante dei portatori OBG dovrà inviare in conformità alle previsioni del "**Contratto Intercreditor Agreement**", Voba CB provvederà, nei limiti del patrimonio separato, all'adempimento degli impegni della Banca nei confronti dei portatori delle OBG, nei termini e alle condizioni convenuti.

L'art. 4, comma 2, del Decreto MEF 310 prevede, infatti, che gli effetti in capo alla banca emittente della decadenza dal beneficio del termine di cui all'articolo 1186 del codice civile, non si estendono alla garanzia rilasciata dalla società veicolo. La mancata accelerazione del debito consentirà quindi il subentro della Società Veicolo nel lato passivo del rapporto obbligatorio derivante dall'emissione delle OBG.

Il subentro della società veicolo nelle obbligazioni della banca emittente e la mancata scadenza anticipata delle OBG nei confronti del garante è previsto espressamente per l'ipotesi di liquidazione coatta amministrativa dall'art. 4, comma 3, del Decreto MEF 310 che al riguardo dispone che "*in caso di liquidazione coatta amministrativa della banca emittente, la società cessionaria provvede in via esclusiva, nei limiti del patrimonio separato, all'adempimento delle obbligazioni nei confronti dei portatori dei titoli nei termini e alle condizioni originariamente convenuti. La società cessionaria subentra nei diritti dei portatori dei titoli verso la banca in liquidazione ed esercita tali diritti secondo la*

disciplina applicabile a quest'ultima. Le somme rivenienti dall'esercizio di tali diritti sono ricomprese a tutti gli effetti nel patrimonio separato”.

L'ultimo comma dell'art. 4 del Decreto MEF 310 prevede, inoltre, che qualora venga disposta la sospensione dei pagamenti nel corso dell'amministrazione straordinaria della banca emittente ai sensi dell'art. 74 del TUB, la Società Veicolo provvederà all'adempimento nei confronti dei portatori dei titoli per i crediti scaduti nel periodo di sospensione, salvo il diritto di regresso nei confronti della banca emittente per le somme pagate.

In conformità a quanto previsto dal Decreto MEF 310, la garanzia delle OBG prevede che in caso di liquidazione coatta amministrativa della banca emittente e di sospensione dei pagamenti ex art. 74 del TUB, la società veicolo si sostituirà all'emittente nell'adempimento degli impegni assunti con l'emissione ed eserciterà in via esclusiva i diritti dei portatori OBG nei confronti dell'emittente.

Analoga previsione è stata contrattualmente prevista nella Garanzia delle OBG anche in relazione agli altri eventi di inadempimento della Banca, diversi dalla liquidazione coatta amministrativa, prevedendosi espressamente che la Società Veicolo a seguito del ricevimento della *notice to pay* si sostituirà a BPAA nell'adempimento — ai termini e alle condizioni originariamente previsti — degli impegni derivanti dalle OBG emesse. Conseguenza del subentro della Società Veicolo nel rapporto obbligatorio derivante dalle OBG sarà — anche nelle ipotesi di inadempimento della Banca, diverse dalla liquidazione coatta amministrativa — l'esercizio in via esclusiva da parte della Società Veicolo dei diritti dei portatori delle OBG nei confronti della Banca.

Al fine di rafforzare tale previsione e di rendere effettivo l'esercizio in via esclusiva da parte della Società Veicolo dei diritti dei portatori delle OBG nei confronti della Banca, la Garanzia delle OBG prevede, inoltre, il rilascio da parte dei portatori delle OBG, per il tramite del loro rappresentante, di una delega irrevocabile a favore della Società Veicolo, al fine di attribuire a questa il diritto di procedere in via esclusiva nei confronti della Banca, anche ai fini dell'eventuale decadenza dal beneficio del termine.

La Garanzia delle OBG prevede il rilascio della delega a favore della Società Veicolo anche per il caso di liquidazione coatta amministrativa di BPAA, ciò al fine di affiancare alla previsione contenuta nel Decreto MEF 310, fonte normativa di rango secondario, uno strumento contrattuale che possa rafforzare il meccanismo di sostituzione della Società Veicolo nell'esercizio in via esclusiva dei diritti dei portatori OBG anche a seguito dell'insolvenza di BPAA emittente.

Nonostante le previsioni appena descritte previste nel Decreto MEF 310 e inserite nel Contratto, data l'assenza di decisioni giurisprudenziali o altre interpretazioni ufficiali sul tema, non si può escludersi del tutto, l'eventualità che un giudice possa affermare il diritto di un portatore di OBG di agire direttamente nei confronti di BPAA emittente.

Le previsioni qui sopra descritte lasciano aperta la possibilità per i portatori delle OBG di agire direttamente nei confronti della Banca emittente, al fine di far valere i diritti loro derivanti dalla sottoscrizione delle OBG, a seguito di un evento di inadempimento della Società Veicolo in veste di garante e dell'eventuale conseguente mancato esercizio dei diritti dei portatori delle OBG nei confronti della Banca emittente.

Le disposizioni sopra descritte relative alle conseguenze del verificarsi di un evento di inadempimento di BPAA emittente, alla conseguente attivazione della Garanzia delle OBG, alla sostituzione della Società Veicolo nell'adempimento delle obbligazioni della Banca emittente e al rilascio della delega per l'esercizio, nei confronti di questa, dei diritti dei portatori delle OBG, vanno inserite nel Regolamento delle OBG che prevedrà, tra l'altro, l'obbligo del rappresentante dei portatori OBG di rilasciare su richiesta della Società Veicolo e per conto dei portatori OBG, le procure necessarie a consentire alla Società Veicolo stessa, di procedere nei confronti di BPAA emittente, al fine di far valere i diritti dei portatori OBG.

4.2.3 I Test sul Portafoglio

La Normativa prevede che l'integrità della garanzia rilasciata dalla società veicolo a favore dei portatori OBG vada assicurata in via continuativa per l'intera durata dell'Operazione.

La struttura dell'Operazione prevede una serie di test sul portafoglio, sia in termini di portafoglio nominale rispetto ai titoli emessi, che di capacità reddituale, per garantire che la Società Veicolo, ove richiesta, sia in grado di pagare gli interessi e il capitale sulle OBG emesse. L'accuratezza dei test sarà verificata da un soggetto esterno, l'**Asset Monitor**, che, come previsto dalle Disposizioni di Vigilanza, dovrà essere una società di revisione.

In particolare, la gestione del portafoglio durante la vita dell'Operazione sarà regolata da un contratto di amministrazione del portafoglio, da stipularsi tra, *inter alia*, la Società Veicolo, BPAA e il soggetto che nell'ambito dell'operazione assumerà il ruolo di **Calculation Agent** (Agente di Calcolo) sulla base di uno specifico "**Cover Pool Administration Agreement**" (Contratto di amministrazione del portafoglio di attivi).

Ai sensi del Cover Pool Administration Agreement, l'Agente di calcolo avrà l'obbligo di verificare il rispetto dei "**Test Conformi alla Legge**" previsti dall'articolo 3 del Decreto MEF e il rispetto degli ulteriori test che per ragioni di mercato - sostanzialmente finalizzati all'ottenimento di un miglior rating sull'emissione - su indicazione degli **Arrangers** (Intermediari incaricati del collocamento) sono stabiliti contrattualmente nell'ambito dell'Operazione.

Tali test aggiuntivi sono l'*Asset Coverage Test* e l'*Amortisation Test* (congiuntamente ai *Test Conformi alla Legge*, i "**Test**").

Ai sensi del Cover Pool Administration Agreement, il l'Agente di Calcolo dovrà, in particolare, verificare su base trimestrale il rispetto dei Test Conformi alla Legge. All'uopo occorre precisare che il primo dei Test Conformi alla Legge, vale a dire quello diretto ad assicurare che "*il valore nominale complessivo delle attività facenti parte del patrimonio separato sia almeno pari al valore nominale delle obbligazioni bancarie garantite*" (*Asset Coverage Test*), è stato reso su indicazione degli Intermediari collocatori più stringente rispetto al primo dei Test Conformi alla Legge previsti dal Decreto MEF 310.

Qualora si dovesse verificare un evento di inadempimento di BPAA, l'Agente di Calcolo non verificherà più il rispetto dell'*Asset Coverage Test* ma lo sostituirà con l'*Amortisation Test* che sarà effettuato, insieme ai Test Conformi alla Legge, sulla base delle formule indicate nel Cover Pool Administration Agreement.

Qualora dalle verifiche effettuate dall'Agente di Calcolo dovesse emergere il mancato rispetto dei Test, occorrerà reintegrare il portafoglio di attivi. Qualora risulti una violazione dei Test Conformi alla Legge, BPAA e Voba CB avranno l'obbligo di integrare il portafoglio di Attivi Idonei (*Cessioni di ripristino*): In conformità alla Normativa potranno essere ceduti, oltre ad ulteriori Attivi Idonei, ulteriori attività di cui all'articolo 2, comma 3, punti 2 e 3 del Decreto del MEF (gli "**Attivi Idonei Integrativi**"). In particolare, BPAA avrà l'obbligo di cedere alla Società Veicolo, e la Società Veicolo avrà l'obbligo di acquistare, ulteriori Attivi Idonei ovvero Attivi Idonei Integrativi al fine di assicurare il rispetto dei Test Conformi alla Legge. Gli Attivi Idonei Integrativi potranno essere utilizzati per l'integrazione entro il limite del 15% degli Attivi Idonei presenti nel patrimonio separato.

Il mancato reintegro del portafoglio nei termini previsti dal Cover Pool Administration Agreement a seguito del verificarsi di una violazione dei Test Conformi alla Legge e fino al momento in cui tale violazione continua, comporterà per BPAA, il divieto di procedere all'emissione delle ulteriori OBG, previste dal Programma, e per Voba CB, il divieto di effettuare alla Banca i pagamenti dovuti ai sensi del Contratto di Finanziamento Subordinato.

La violazione dell'Amortisation Test comporterà, invece, il verificarsi di un evento di inadempimento della Società Veicolo, con il conseguente obbligo per il rappresentante dei Portatori delle OBG di inviare a Voba CB l'acceleration notice, a seguito della quale scatterà la scadenza anticipata.

5. Le Parti Correlate nell'Operazione e la natura della correlazione

L'Operazione rappresenta una "operazione di maggiore rilevanza con Parte Correlata *infra*-Gruppo Banca Popolare dell'Alto Adige", avente per oggetto un insieme di accordi tra la Capogruppo Banca Popolare dell'Alto Adige e la controllata Società Veicolo Voba CB Srl, per dare avvio al Programma di emissione BPAA di obbligazioni bancarie garantite ai sensi dell'art. 7-bis della Legge n. 130/1999 e disposizioni di attuazione.

Nell'ambito del Programma, la Banca cede alla controllata Società Veicolo – che acquista in patrimonio separato – un portafoglio di mutui ipotecari residenziali, che costituiscono il sottostante per il rilascio, da parte della società veicolo, delle garanzie a favore dei portatori delle OBG emesse dalla Banca:

Ai sensi e per gli effetti della Delibera Consob n. 17221 / 2010, fra altre fattispecie di soggetti correlati, se la società A controlla la società B, quest'ultima è 'parte correlata' ad A e qualunque trasferimento di risorse, servizi o impegni tra la controllante e la controllata configura una 'operazione con parte correlata'.

L'Operazione posta in essere dalla Banca con la controllata società veicolo Voba CB è dunque una operazione con parte correlata nella quale Voba CB è:

- cessionario dei portafogli di Attivi Idonei - alla costituzione del patrimonio separato per il rilascio delle garanzie OBG - ceduti da BPAA;
- prestatore del finanziamento subordinato - concesso da BPAA - per l'acquisto del portafoglio di attivi;
- garante dei pagamenti, in linea di interessi e di capitale, in relazione alle OBG emesse da BPAA.

Si precisa che il Regolamento di Gruppo per la gestione delle operazioni con Parti Correlate [...], adottato da Banca Popolare dell'Alto Adige in ottemperanza alla Delibera Consob n. 17221 / 2010, stabilisce che *"In presenza di controllo [...], esercitato dalla Banca sulla controparte, le procedure deliberative previste dal Regolamento sono disapplicate a condizione che nell'operazione non vi siano 'significativi' interessi [...] di Parti Correlate Consob. [...]."*

Non si ravvisano, nell'Operazione, interessi di soggetti terzi che, ai sensi della Delibera Consob 17221 / 2010 sono classificati parte correlata alla Banca. All'Operazione non si applicano, pertanto, le procedure deliberative previste per le operazioni con parti correlate, mentre resta dovuta l'informativa al mercato prevista per le operazioni di maggiore rilevanza ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 della Delibera Consob 17221 / 2010.

6. Le modalità di determinazione del corrispettivo e la valutazione di congruità

Le obbligazioni bancarie garantite sono disciplinate, in particolare, dalla Legge n. 130 del 30 aprile 1999, art. 7-bis, dal Decreto MEF n. 310 del 14 dicembre 2006 e dalle Disposizioni di vigilanza per le banche – Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013, Parte Terza, Capitolo 3 (insieme, la "Normativa"). La Normativa prevede, peraltro, una dettagliata regolamentazione delle operazioni che realizzano i programmi di emissione di obbligazioni bancarie garantite. Le Disposizioni di vigilanza chiedono, *infra*, che gli organi di supervisione strategica e di gestione delle banche (i) individuino, valutino e approvino

segnatamente gli obiettivi perseguiti e i rischi connessi con la partecipazione della banca a programmi di emissione – in qualità sia di emittente le obbligazioni e sia di cedente degli attivi che costituiscono il sottostante delle garanzie a protezione degli obbligazionisti – e (ii) definiscano e approvino adeguate procedure di controllo. Tali valutazioni e procedure devono essere sottoposte all'Organo di controllo per il parere sulla conformità delle attività descritte nei programmi alle previsioni della Normativa e sull'impatto sull'equilibrio economico-patrimoniale della banca.

In ottemperanza ai precitati profili di Vigilanza, gli obiettivi perseguiti dal- e i rischi connessi al Programma OBG di Banca Popolare dell'Alto Adige sono stati oggetto di discussione e delibera finale del Consiglio di amministrazione 30 agosto 2019 e sono stati trattati, a seguire, dal Collegio sindacale nelle adunanze del 16, del 19 e del 26 settembre 2019 per le valutazioni in competenza. Il Collegio sindacale ha, in particolare, rilasciato il parere 26 settembre 2019 di conformità dell'Operazione alla Normativa e non ha sollevato osservazioni in merito alle valutazioni, svolte dalle competenti Funzioni aziendali, di impatto sull'equilibrio economico-patrimoniale della Banca.

Sul parere rilasciato dal Collegio sindacale, il Consiglio di amministrazione 27 settembre ha deliberato

- (i) la cessione alla Società Veicolo Voba CB del portafoglio iniziale di crediti nascenti da mutui ipotecari residenziali ed avente un debito residuo pari a massimo euro 480 mln circa;
- (ii) l'erogazione alla medesima Società Veicolo di un prestito subordinato di importo pari al prezzo degli Attivi Idonei sub (i) affinché siano acquisiti in patrimonio separato per il rilascio delle garanzie ai portatori delle OBG emesse dalla Banca; e
- (iii) l'emissione della prima serie di OBG;

(insieme, l'”**Operazione**”).

La cessione del portafoglio iniziale sarà fatta, in conformità con quanto disposto dalle Disposizioni di Vigilanza, Circolare 285 / 2013, Parte Terza, Capitolo 3, Sezione II, ai valori di iscrizione nel bilancio al 31.12.2018, ultimo approvato, di Banca Popolare dell'Alto Adige, tenuto conto esclusivamente della naturale dinamica finanziaria degli attivi ceduti. Pertanto il valore di bilancio sarà ridotto delle quote di capitale incassate successivamente alla data di bilancio ultimo approvato e incrementato dei ratei interessi maturati e non corrisposti fino alla data di cessione.

Il corrispettivo per l'acquisto del portafoglio iniziale è riconosciuto dalla Società Veicolo a BPAA alla data di erogazione della prima tranche del Finanziamento Subordinato.

Nell'ordinario decorso del ciclo OBG, il meccanismo di rimborso del Finanziamento Subordinato attribuisce alla Banca tutti i proventi derivanti dal portafoglio da lei ceduto a Voba CB, al netto della pertinente quota dei costi connessi al Programma; in tal modo sono peraltro assicurati il monitoraggio della liquidità della Società Veicolo e la copertura dei costi del Programma.

7. Gli effetti economici, patrimoniali e finanziari dell'Operazione

L'Operazione rappresenta un'iniziativa strategica per Banca Popolare dell'Alto Adige, che consentirà alla Banca di reperire liquidità sul mercato a costi più bassi rispetto a quelli dovuti a fronte dell'utilizzo di altri strumenti di rifinanziamento di lungo termine. Attraverso l'attività in OBG la Banca può disporre di liquidità a cicli a più lungo termine (7-10 anni). L'Operazione diminuisce la dipendenza della Banca dalle politiche monetarie della Banca Centrale Europea.

Le OBG possono essere collateralizzate, ovvero utilizzate per garantire l'esposizione sull'Euromercato.

Il risparmio del costo di funding deriva dalla particolare struttura dell'Operazione: La doppia garanzia sul titolo, costituita dal patrimonio di BPAA e, in caso di inadempienza, dal patrimonio separato della Società Veicolo, comporta l'emissione di obbligazioni a basso rischio, a fronte del quale la Banca sarà

tenuta a corrispondere agli investitori un minor rendimento, rispetto a quanto dovuto a fronte di un'emissione non garantita.

8. L'incidenza dell'Operazione sui compensi degli esponenti di Consiglio di amministrazione di Banca Popolare dell'Alto Adige e delle società da questa controllate

In conseguenza dell'Operazione non si prevede alcuna variazione dei compensi dei componenti del Consiglio di amministrazione di Banca Popolare dell'Alto Adige e/o di società da essa controllate.

9. Esponenti aziendali e dirigenti Parti Correlate nell'Operazione

Nell'Operazione non sono coinvolti componenti del Consiglio di amministrazione, del Collegio sindacale e della Direzione generale di Banca Popolare dell'alto Adige. Al di fuori dei direttori di Direzione generale non esiste personale dipendente BPAA con le caratteristiche che, ai sensi della Delibera Consob 17221, comportano la qualifica di Parte Correlata alla Banca.

10. Le attività istruttorie e deliberative dell'Operazione

In data 9 novembre 2018, il Consiglio di amministrazione di Banca Popolare dell'Alto Adige ha approvato l'avvio dei lavori programmatici all'attività di funding in obbligazioni bancarie garantite da mutui ipotecari di elevata qualità creditizia e segregati nel patrimonio separato di una società veicolo, da costituire, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7-bis della Legge 30 aprile 1999, n. 130 e del Regolamento di attuazione adottato con Decreto MEF 14 dicembre 2006, n. 310. I lavori programmatici hanno interessato, fra l'altro, la predisposizione dei requisiti di assetto societario e la pianificazione delle risorse e dei gestionali e hanno portato alla delibera di approvazione finale del Programma OBG in Consiglio di amministrazione 30 agosto 2019, previa individuazione e valutazione degli obiettivi perseguiti e dei rischi connessi e definizione delle procedure di controllo nonché previa valutazione degli assetti organizzativi e gestionali della Società Veicolo.

Sul Programma finale, approvato dal Consiglio di amministrazione 30 agosto 2019, si è espresso il Collegio sindacale ai sensi e per gli effetti delle Disposizioni di Vigilanza: Il Collegio, con parere 26 settembre 2019, ha rilasciato parere favorevole sul Programma BPAA di emissione di obbligazioni bancarie garantite ex art. 7 bis, Legge n. 130/1999, ritenendo (i) soddisfatti i dettami e i requisiti previsti dalla Legge 130, dal Decreto MEF 310 e dalle Disposizioni di Vigilanza e (ii) di non avere osservazioni in merito alle valutazioni di impatto sull'equilibrio economico-patrimoniale della Banca, svolte dalle competenti Funzioni aziendali.

Il Consiglio di amministrazione 27 settembre 2019 ha quindi approvato l'Operazione a valere sul Programma *et infra*, in particolare, la cessione degli attivi di Portafoglio Iniziale a Voba CB, la concessione del Finanziamento Subordinato alla cessionaria per l'acquisto degli attivi nei termini esposti ai Paragrafi che precedono, nonché l'emissione della prima serie di OBG. Come argomentato al precedente Paragrafo 5, l'operazione non è sottoposta alle procedure deliberative previste dal Regolamento di attuazione della Delibera Consob 17221.

Nella medesima giornata del 27 settembre 2019, Voba CB ha deliberato l'acquisto degli attivi di Portafoglio Iniziale e la conclusione dei contratti, atti, certificati e documenti in pertinenza della Società Veicolo inerenti l'emissione, da parte di BPAA, della prima serie di OBG.

Le parti daranno esecuzione alle delibere 27 settembre 2019 previa firma della documentazione legale di "blocco cessione" (Paragrafo 11), prevista per il 1° ottobre 2019.

11. La documentazione legale dell'Operazione

Tra i principali contratti da sottoscrivere nell'ambito dell'Operazione rilevano, in particolare, quelli di seguito indicati:

- a) Accordo Quadro di Cessione, stipulato tra BPAA in qualità di banca cedente gli attivi, e l'SPV in qualità di Società Cessionaria, ai sensi del quale BPAA cede alla SPV un portafoglio di crediti iniziali e sono stabiliti i termini e le condizioni per le cessioni dei crediti successivi;
- b) Contratto di Servicing, stipulato tra la SPV e BPAA, ai sensi del quale la SPV conferisce a BPAA l'incarico di amministrare e incassare gli attivi di volta in volta ceduti alla SPV;
- c) Contratto di Garanzia e Indennizzo, stipulato tra BPAA e la SPV, ai sensi del quale BPAA rilascia talune dichiarazioni e garanzie in favore della SPV in relazione, tra l'altro, agli attivi di volta in volta ceduti alla SPV;
- d) Contratto di Finanziamento Subordinato, stipulato tra BPAA e la SPV, ai sensi del quale BPAA concede alla SPV un finanziamento a ricorso limitato per fornire alla SPV la provvista necessaria per l'acquisto dei crediti;
- e) Cover Pool Administration Agreement, stipulato tra, *inter alia*, la SPV, BPAA ed il Calculation Agent, ai sensi del quale il Calculation Agent ha l'obbligo di verificare il rispetto dei test previsti dalla Normativa sulle OBG e dei Test stabiliti contrattualmente dalle parti e BPAA si impegna a cedere portafogli di crediti ove necessario per il ripristino dei Test;
- f) Garanzia delle OBG, rilasciata dalla SPV, nei limiti del patrimonio separato, a favore dei portatori delle OBG ai sensi dell'articolo 7-bis, comma 1, della Legge 130 e dell'articolo 4 del Decreto MEF;
- (g) Intercreditor Agreement, stipulato tra la SPV ed i creditori della stessa, ai sensi del quale, tra l'altro, i creditori della SPV accettano la natura a ricorso limitato delle obbligazioni di pagamento assunte dalla SPV nell'ambito dell'operazione e gli ordini di priorità dei pagamenti;
- (h) Cash Management and Agency Agreement, stipulato tra, *inter alia*, la SPV e l'Account Bank, il Cash Manager, il Calculation Agent ed il Paying Agent, ai sensi del quale la SPV attribuisce a tali soggetti l'incarico di svolgere taluni servizi in relazione, tra l'altro, alla tenuta e gestione dei conti correnti della SPV, alla produzione della relativa reportistica ed ai pagamenti da effettuarsi da parte della SPV;
- (i) Asset Monitor Agreement, stipulato tra, *inter alia*, la SPV, l'Emittente, il Calculation Agent e l'Asset Monitor, ai sensi del quale l'Asset Monitor è incaricato di effettuare il controllo sulla regolarità dell'operazione e sull'integrità della garanzia in favore dei portatori delle OBG;
- (j) Contratto di Servizi Amministrativi, stipulato tra la SPV e BPAA, ai sensi del quale la SPV attribuisce a BPAA l'incarico di fornire alla SPV stessa taluni servizi di carattere amministrativo, contabile e societario;

- (k) Accordo Parasociale, stipulato tra la SPV, BPAA e la Stichting Urano, ai sensi del quale le parti intendono regolamentare, tra l'altro, la gestione della SPV e le modalità dell'eventuale cessione di quote del capitale sociale della SPV;
- (l) Programme Agreement, stipulato tra l'Emittente, il Rappresentante dei Portatori delle OBG e i Dealers, ai sensi del quale sono nominati i Dealers del programma di emissione di OBG che si impegnano a sottoscrivere parte delle OBG che verranno emesse ai sensi del Programma;
- (m) Subscription Agreement, stipulato tra BPAA ed i Dealers, ai sensi del quale il relativo Dealer sottoscrive la relativa tranche di OBG emessa ai sensi del Programma;
- (n) Deed of Pledge, stipulato tra la SPV, il ROBG ed i creditori della SPV, ai sensi del quale la SPV costituisce in pegno a favore dei creditori della stessa tutti i diritti di credito vantati dalla SPV ai sensi dei documenti dell'operazione regolati dal diritto italiano;
- (o) Deed of Charge, stipulato tra la SPV ed il ROBG (per suo conto e per conto dei portatori delle OBG e degli altri creditori della SPV), ai sensi del quale la SPV costituisce un vincolo su tutti i diritti di credito dalla stessa vantati ai sensi degli Hedging Agreements;
- (p) Hedging Agreements, stipulati tra la SPV e BPAA ed eventuali ulteriori controparti a fini di copertura dei rischi di tasso e di valuta in relazione, tra l'altro, al portafoglio di crediti ceduti alla SPV;
- (q) Base Prospectus, contenente la descrizione delle caratteristiche del programma di emissione di covered bonds costituito da BPAA, incluso il Regolamento delle OBG

Fine Comunicato n.30017-7

Numero di Pagine: 20